



AVVOCATURA

Num. Ord. Del Giorno

Li 27 NOV. 2017

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

CORTE di Appello di Bari – Giudizio civile in grado di appello n.1934/20101 R.G. promosso da Cagnetti Riccardo e DI LEO Teresa c/ Comune di Andria, avverso la sentenza n.61/2010 del 01/06/2010 del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria resa inter partes, definito con sentenza nr.374/2017 del 07/03/2017, pubblicata il 10/04/2017 e notificata in forma esecutiva il 04-05/05/2017. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.

Fogli aggiunti n. _____

Giuseppe De Candia
Avv. Giuseppe DE CANDIA
Capo Servizio Avvocatura P.O.P.

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Visto: per presa visione l'Assessore

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

La proposta è pervenuta il _____

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

La presente proposta viene trasmessa alla _____ Commissione permanente il _____, ai sensi del vigente Regolamento

La _____ Commissione Consiliare Permanente in seduta del _____ ha emesso parere

La deliberazione diviene esecutiva

- a) decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Consigliere assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

- All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **che**, i coniugi CAGNETTI Riccardo e DI LEO Teresa, entrambi residenti in Andria, in qualità di proprietari in comune pro indiviso di un suolo ubicato in Andria e riportato in Catasto terreni al fg.223 particella 13 estesa per mq.1521 circa, a mezzo dell'Avv. Antonio GUANTARIO, del Foro di Trani, con atto di citazione notificato in data 28.12.2001, conveniva in giudizio il Comune di Andria dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione di Andria, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
 - "1) accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo per le causali di cui ivi in premessa, per l'effetto, condannare il Comune di Andria in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli istanti dell'indennità dovuta per legge, oltre interessi e svalutazione come per legge, da determinarsi in corso di causa mediante consulenza tecnica d'ufficio e sulla scorta dei criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.179/99 ed evincibili dal diritto vigente, a causa della sostanziale natura espropriativa ricollegabile al mantenimento da parte del Comune di Andria nello status di compressione giuridica dovuto al perdurare del regime di blocco ex art.4 L. n.10/77 nonché derivante dalla reiterazione dei vincolo preordinati dell'esproprio scaduti per legge;*
- **che**, gli attori, con il predetto atto di citazione, sostenevano che da 18 anni il fondo di loro proprietà era assoggettato a vincolo di inedificabilità assoluta preordinato all'esproprio e che, attesa la statuizione della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.179/99, essi ritenevano di aver diritto ad un indennizzo da calcolarsi previa CTU;
- **che**, con deliberazione della Giunta Comunale n.45 adottata nella seduta del 12.03.2002, dichiarata immediatamente esecutiva come per legge, veniva stabilito, tra l'altro:
 - a) di opporsi, per i motivi ivi espressi, all'atto di citazione notificato al Comune di Andria in data 28.12.2001 ad istanza dei Sigg.ri CAGNETTI Riccardo e DI LEO Teresa nei confronti del Comune di Andria e, conseguentemente, di costituirsi nel relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione di Andria, contrassegnato al n.10003/02 R.G.;
 - b) di dare atto che il patrocinio sarebbe stato assolto dall'Ufficio Avvocatura a mezzo dei legali difensori dell'Amministrazione Comunale, Avv. Giuseppe DI BARI e Ottavia MATERA, affinché sia congiuntamente che disgiuntamente rappresentassero e difendessero il COMUNE di ANDRIA nel giudizio davanti al Tribunale di Andria e negli eventuali e successivi giudizi;
- **che**, i legali difensori di questo Comune, Avv.ti Giuseppe DI BARI e Ottavia MATERA, si costituivano ritualmente in giudizio depositando il fascicolo di parte con acclusa tutta la relativa documentazione e la comparsa di risposta del 11.03.2002, la quale concludeva, per le motivazioni ivi dedotte, con la richiesta di sentir dichiarare il difetto di giurisdizione e, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e comunque parzialmente inammissibile, in quanto evidenziava che non si trattava di vincolo preordinato all'esproprio ma di vincolo avente natura "conformativa", poiché rientrante nella zona "F" del P.R.G. approvato nel 1995 e pubblicato il 04.08.1995;
- **che**, instauratosi il relativo contraddittorio, il Giudice istruttore con provvedimento del 24.11.2003, disponeva la consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'Ing. Francesco DIAFERIO, con studio tecnico in Canosa di Puglia (Ba), per l'espletamento del predetto incarico e formulava i seguenti quesiti:
 - "1) accertare la qualificazione urbanistica del terreno attoreo sulla scorta degli strumenti urbanistici vigenti ed alla luce della sentenza resa dal T.A.R per la Puglia tra le medesime parti in causa*
 - 2) Determinare l'indennità spettante a parte istante per effetto della protrazione dei vincoli urbanistici";*
- **che**, all'udienza del 06.04.2004, il CTU designato accettava l'incarico, prestava giuramento e fissava l'inizio delle operazioni peritali, nonché si impegnava al deposito in Cancelleria della relazione scritta entro il termine di 90 giorni dall'inizio delle stesse;

- **che**, questa Amministrazione Comunale designava proprio Consulente tecnico di fiducia il l'Arch. Teresa D'AVANZO, dipendente comunale in servizio presso il Settore Edilizia Privata, affinché prendesse parti alle operazioni peritali per tutelare gli interessi dell'Ente Comunale;
- **che**, espletate le operazioni peritali, il designato C.T.U. Ing. Francesco DIAFERIO, depositava in Cancelleria in data 23.01.2006 una ampia e dettagliata relazione di perizia tecnica, con ivi acclusa tutta la relativa documentazione;
- **che**, il Consulente Tecnico di parte di fiducia dell'Amministrazione Comunale, Arch. Teresa D'AVANZO, nell'interesse comunale, predisponeva le relative controdeduzioni e/o osservazioni alla predetta CTU, che anch'esse venivano depositate in Cancelleria;
- **che**, il Giudice Istruttore, sulla base delle osservazioni formulate a verbale dal procuratore delle parti, riconvocava il CTU per fornire i relativi chiarimenti;
- **che**, il tecnico incaricato Ing. DIAFERIO, in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzatigli, depositava in Cancelleria il secondo elaborato tecnico e il terzo in seguito ad ulteriore richiesta di integrazione;
- **che**, la causa, a conclusione dell'istruttoria, all'udienza del 10.11.2009 passava in decisione in seguito alle conclusioni precisate dalle parti e al deposito delle rispettive note difensive tecniche, depositate da entrambe le parti in causa, a sostegno delle rispettive tesi difensive;
- **che**, il Giudice Unico del Tribunale di Trani – Sezione di Andria, Dott. Alfredo G. ALLEGRETTA, con sentenza n.61/2010 del 31.05.2010, depositata in Cancelleria il 01.06.2010, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvedeva:
 - 1) *accoglieva la domanda;*
 - 2) *per l'effetto, condannava il Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare il danno da illegittima reiterazione di vincoli espropriativi, quantificandolo nella somma di €.27.775,50, oltre interessi legali come in motivazione dal 04.08.2000 al saldo;*
 - 3) *condannava il Comune di Andria al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di CAGNETTI Riccardo e DI LEO Teresa, che liquidava in €.4.767,40 per spese e diritti ed €.7.670,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge*
 - 4) *poneva definitivamente a carico dell'Ente convenuto il pagamento delle spese dell'espletata CTU;*
- **che** con deliberazione Consiliare n.70 adottata nella seduta del 15/11/2010 veniva riconosciuto la legittimità del debito rinveniente dalla suindicata sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.194 del D. L.vo n.267/2000, per complessivi €.54.820,77, di cui €.27.775,50 per danno da illegittima reiterazione del vincolo espropriativo, €.7.580,05 per interessi sino al 30/09/2010 ed €.19.465,22 per spese di lite;
- **che**, i Sigg.ri CAGNETTI Riccardo e DI LEO Teresa, mezzo dell'Avv. Antonio GUANTARIO, del Foro di Trani, con atto di appello notificato a questo Ente in data 21.12.2010, hanno convenuto in giudizio il COMUNE di ANDRIA, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Bari, all'udienza del 16.04.2010, per ivi sentir accogliere, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Andria n.61 del 31.05.2010, le seguenti conclusioni:
 - 1) *in parziale riforma della sentenza appellata accogliere integralmente la domanda avanzata in primo grado e, per l'effetto, condannare il Comune di Andria, al pagamento del giusto indennizzo dovuto, così come quantificato negli elaborati peritali del CTU e, comunque ad una somma superiore a quella determinata in primo grado, da determinarsi secondo giustizia. In subordine per gli anni dal 1982 al 1995, condannare a titolo risarcitorio il Comune di Andria a pagare il corrispettivo del danno inferito per gli anni di inerzia colpevole dal 1982 al 1995 nel mancato assolvimento all'obbligo di ritipizzare il suolo degli istanti, oltre alla svalutazione e agli interessi legali dal di della maturazione al soddisfo;*

- 2) *condannare il Comune di Andria al pagamento delle spese e competenze di causa del giudizio di appello, oltre rimborso forfettario e oneri accessori in favore del procuratore e difensore anticipatario;*
- **che** il legale difensore di questo Comune, Avv. Giuseppe DE CANDIA, in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n.49/2011, si costituiva ritualmente in giudizio depositando il fascicolo di parte con acclusa la relativa documentazione e la comparsa di risposta con contestuale appello incidentale del 21/03/2011, il quale concludeva, per le motivazioni ivi dedotte, con la richiesta di rigetto dell'appello principale proposto da controparte e con la riforma della sentenza nr.61/2010 del 31/05/2010;
 - **che**, la causa, a conclusione dell'istruttoria, passava in decisione in seguito al deposito delle memorie conclusive e repliche depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive proprie tesi difensive;
 - **che**, la Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, con sentenza n.167/2015 del 03/02/2015, depositata in Cancelleria in data 11/02/2015, non definitivamente decidendo sull'appello proposto da CAGNETTI Riccardo e DI LEO Teresa avverso la sentenza del Tribunale di Andria, depositata in data 01/06/2010, nonché sull'appello incidentale proposto dal Comune di Andria con memoria depositata il 29/03/2011, così provvedeva:
 "1)- *Dichiarava inammissibile l'appello incidentale;*
 2) *disponeva CTU estimativa, come da separata ordinanza istruttoria;*
 3) *riservava la disciplina delle spese dell'intero giudizio alla sentenza definitiva;"*
 - **che**, la Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari con separata ordinanza resa in data 03/2/2015 disponeva una nuova consulenza Tecnica di Ufficio, nominando l'ing. Pietro Milano, al quale, dopo l'accettazione dell'incarico, venivano formulati i relativi quesiti;
 - **che**, il C.T.U. incaricato Ing. MILANO, a conclusione delle operazioni peritali, depositava presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari l'elaborato peritale datato 03/11/2015 con acclusi i relativi allegati e, successivamente, anche le integrazioni richieste dalla Corte di Appello di Bari con ordinanza del 02/02/2016 ;
 - **che**, la causa, a conclusione dell'istruttoria, passava in decisione in seguito al deposito delle memorie conclusive e repliche depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive proprie tesi difensive;
 - **che**, il la Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, con sentenza n.374/2017 del 07/03/2017 (**Al.1**), pubblicata in data 10/04/2017 e notificata in forma esecutiva a mezzo del servizio postale in data 04-05/05/2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria, nr.61/10 del 31.5-1.06.2010, così provvedeva:
 "1) *rideterminava in complessivi € 123.085,00 oltre a interessi legali dal 04/08/2000 al saldo la somma dovuta dal Comune di Andria a Cagnetti Riccardo e DI LEO Teresa, in tal senso modificando la statuizione di condanna di cui al punto 2) del dispositivo della sentenza appellata;*
 2) *confermava le restanti statuizioni del primo giudice;*
 3) *condannava il Comune a pagare in via definitiva le già liquidate spese di CTU del presente grado;*
 4) *condannava il Comune di Andria a rifondere alle controparti le spese processuali di appello, che distraeva al difensore e liquidava in complessivi € 15.000,00 per compensi e € 388,75 per esborsi, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario;*
 - **Dato atto** che contabilmente il pagamento delle somme dovute dalla sentenza di cui al sub precedente, da riconoscersi in favore dei Sigg.ri CAGNETTI e DI LEO e del loro difensore Avv. Antonio GUANTARIO, presuppone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio;

Considerato che il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale con nota del 15/06/2017, prot.n.49749 diretta all'Avv. Antonio GUANTARIO, chiedeva un prospetto riepilogativo delle somme dovute, in forza della sentenza della Corte di Appello di Bari, sia a titolo di sorte capitale, sia titolo di spese e competenze legali;

- **Rilevato che**, in riscontro alla richiesta di cui al sub precedente, l'Avv. Antonio GUANTARIO trasmetteva due distinti note, una protocollata in data 19/06/2017 al nr.50426, con la quale quantificava le spese di lite distratte in suo favore in €.22.310,45, l'altra protocollata in pari data al nr.50425, con la quale quantificava la sorte capitale, le spese di ctu e gli interessi legali dovuti, per un totale di €.133.356,92;

- **Letto** l'art. 194, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., che demanda al Consiglio Comunale la competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, come quello rinveniente dalla sentenza di secondo grado, di cui innanzi, resa nel giudizio civile di appello in oggetto indicato, nonché le modalità per far fronte alla complessiva spesa di **Euro 155.081,97**, di seguito dettagliatamente indicata, determinata in seguito alla rettifica del costo della ctu e del computo degli interessi legali quantificati dall'Avv. Antonio GUANTARIO, **salvo migliori conteggi e ulteriori interessi, oneri e spese occorrente, a maturarsi sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza:**

[A] 1) indennizzo rideterminato dalla Corte	€.123.085,00
2) Interessi legali dal 04/08/2000 al 30/09/2010	€. 33.571,86
SOMMANO	€.156.656,86
- A dedurre acconto versato con determina n.3347/2010 con calcolo interessi aggiornati al 30/09/2010	- €. 35.335,55
Saldo dare al 30/09/2010	€.121.321,31
3) interessi legali su conguaglio dal 01/10/2010 al 16/06/2017	€. 10.315,31
Totale indennizzo + interessi al 16/06/2017	€.131.636,62
4) Spese di CTU	€. 1.100,00
5) Spese successive (notifica e bolli)	€. 34,90
TOTALE DARE AL 16/06/2017	€. 132.771,52

[B] **Spese di lite** liquidate con sentenza della Corte di Appello di Bari:

- Onorario	€. 15.000,00
- Rimborso spese generali 15%	€. 2.250,00
- C.A.P. 4%	€. 690,00
- I.V.A. 22%	€. 3.946,80
- Esborsi liquidati in sentenza	€. 388,75
- Spese successive (notifica e bolli)	€. 34,90
SOMMANO	€. 22.310,45
TOTALE COMPLESSIVO DA RICONOSCERE	€. 155.081,97

salvo migliori conteggi e ulteriori interessi legali, oneri e spese occorrente, a maturarsi sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza;

Visto il seguente parere espresso dalla 1 Commissione Consiliare Permanente nella seduta del _____

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura Avv. Giuseppe DE CANDIA, espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1° del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere in linea contabile espresso sulla proposta ai sensi della succitata legge dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Dott.ssa Valentina GUGLIELMO del seguente

tenore:

_____;

Letto, infine, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, giusta allegato verbale n° _____;

Con voti _____;

D E L I B E R A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto**, per i motivi espressi in narrativa, della **sentenza** della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari nr.374/2017 del 07/03/2017, pubblicata il 10/04/2017 e di poi notificata in forma esecutiva al Comune di Andria il 04-05/05/2017, resa nel giudizio civile in grado di appello avente il nr. 1934/2010 R.G. promosso dinanzi alla Corte di Appello di Bari da CAGNETTI Riccardo e DI LEO Teresa c/ Comune di Andria, avverso la sentenza n.61/2010 del 01/06/2010 del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria resa inter partes;
3. **di dichiarare:**
 - a) la non disponibilità di Avanzo di Amministrazione;
 - b) la impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa;
 - c) la inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito;
 - d) la inesistenza di trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri Enti Pubblici destinabili al finanziamento del debito;
4. per l'effetto di quanto al precedente punto 2), **di riconoscere**, per i motivi espressi e innanzi riportati, la legittimità del debito rinveniente dai provvedimenti giudiziari suindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n°. 267/2000 e ss.mm.ii., per complessivi **Euro 155.081,97, salvo migliori conteggi e ulteriori interessi legali e successive spese occorrente a maturarsi sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza**, secondo il conteggio riportato analiticamente in premessa;
5. **di imputare** la spesa complessiva da riconoscersi come debito fuori bilancio, così di seguito:
 - €.131.614,35 (€.121.321,31 + int.€.10.293,04) quale **spesa per investimenti** (*sorte capitale + interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 10/04/2017*) con imputazione alla procedura di *devoluzione/diverso utilizzo di mutui* come stabilito dalla Deliberazione di G.C. n. 119 del 21.07.2017 e successivamente modificata con Deliberazione di G.C. n. ~~188~~ del 27.11.2017;
 - €. 23.467,62 quale **spesa corrente** con imputazione al cap. 126000 "*Spesa per pagamento debiti di cui all'art. 194 del D.L.vo 267/2000 e debiti pregressi*" - pic 1.10.05.03.001;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento con separata votazione immediatamente eseguibile;
7. **di trasmettere** copia alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. n. 289/2002.

=====

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Letta l'ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bari n.374/2017 del 10/04/2017, notificata in forma esecutiva al Comune di Andria in data 04-05/05/2017 resa nel giudizio civile in grado di appello n.1934/2010 R.G. promosso da CAGNETTI Riccardo e DI LEO Teresa c/ Comune id Andria; Considerato che si ritiene opportuno riconoscere la legittimità del debito rinveniente dal suindicato titolo giudiziale, per l'importo complessivo di **Euro 155.081,97**, secondo il conteggio riportato analiticamente in premessa e **salvo migliori conteggi, ulteriori interessi legali e successive spese occorrende a maturarsi sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza**, mediante l'istituto del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 lettera a) del D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'aggravio di ulteriori oneri a carico del civico Bilancio.

IL TECNICO SUI COMPILATORE
AMMINISTRATIVI
(REG. NICHILUM MARCA)
Quora R Q

Giuseppe De Cardia
AVV. GIUSEPPE DE CARDIA
Capo Servizio Avvocatura P.O.P.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

Vista l'istruttoria espletata, si esprime parere favorevole sul piano della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. L.vo n.267/2000.

21 NOV. 2017

Il,

Giuseppe De Cardia
AVV. GIUSEPPE DE CARDIA
Capo Servizio Avvocatura P.O.P.
Il Responsabile del Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

27.11.2017

Il,

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 6
Daliso Valentina
Dallese Valentina
Il Responsabile di Settore